

La cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili: stato dell'arte

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 21 Giugno 2024

Come è noto, a breve l'incaricato della tenuta delle scritture contabili potrà proporre in autonomia la cessazione in caso di inerzia del cliente o ex cliente. Il Fisco ha emanato il provvedimento attuativo per dare impulso alla novità, ma manca ancora la procedura telematica.

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, recante **disposizioni in materia di adempimenti tributari**, in vigore dal 13 gennaio 2024, che ha dettato fra l'altro le **regole emanate per la cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili**, analizziamo la questione - che da sempre per i professionisti ha costituito una spina dolente – una volta diramato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2024 - che dà attuazione alla norma.

La tenuta delle scritture contabili

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, un soggetto che inizia una attività di impresa, di arte o di una professione deve, entro trenta giorni, darne **comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, indicando, fra l'altro, il luogo o i **luoghi dove sono tenute e conservate le proprie scritture contabili**. Il comma 3, dell'art. 35, del D.P.R. n. 633/72, prevede l'**obbligo di comunicare eventuali variazioni** nei dati precedentemente trasmessi, fra cui quella relativa al **depositario dei documenti contabili**:



“In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il

trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione".

A sua volta, ai sensi dell'art. 52, comma 10, del DPR n. 633/72, se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso, che deve essere esibita a richiesta dei verificat

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento